

## INDICE

### ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

1. DECISIONE sulla proclamazione dello stato di calamità naturale - siccità (05) per il territorio della Città di Labin (Albona) .....	2
2. DECISIONE sulla proclamazione dello stato di calamità naturale - siccità (05) per il territorio del Comune di Raša (Arsia).....	2
3. REGOLAMENTO sulla procedura di segnalazione interna delle irregolarità e modalità di nomina di una persona di fiducia .....	3
4. DECISIONE sulla destituzione e la nomina del membro del Comando di protezione civile della Regione Istriana .....	11
5. CONCLUSIONE sulla concessione del consenso alla Delibera sull'approvazione della Relazione finanziaria dell'Ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei" per il 2023 con le proiezioni per il 2024 e il 2025.....	11

**ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

---

**1**

Ai sensi dell'art. 23 della Legge sulla riduzione e l'eliminazione delle conseguenze causate dalle calamità naturali ("Gazzetta ufficiale" n. 16/19), il Presidente della Regione Istriana, nell'esaminare la richiesta della Città di Labin (Albona) per la proclamazione dello stato di calamità naturale, Classe: 361-07/22-01/1, N. Prot: 2163-4-01-22-25 del mercoledì 2 novembre 2022, adotta in data venerdì 30 dicembre 2022 la

**DECISIONE**

**sulla proclamazione dello stato di calamità naturale - siccità (05) per il territorio della Città di Labin (Albona)**

**I**

Si proclama lo stato di calamità naturale per il territorio della Città di Labin (Albona) causato da una lunga siccità.

**II**

S'incarica la Commissione cittadina per la stima dei danni causati dalle calamità naturali a svolgere tutte le azioni stabilite nell'articolo 24 della Legge sulla riduzione e l'eliminazione delle conseguenze causate dalle calamità naturali.

**III**

La presente Decisione entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 920-04/22-01/10  
N. PROT: 2163-01/3-22-02  
Pola, 30 dicembre 2022

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA  
IL PRESIDENTE  
f.to Boris Miletić

---

**2**

Ai sensi dell'art. 23 della Legge sulla riduzione e l'eliminazione delle conseguenze causate dalle calamità naturali ("Gazzetta ufficiale" n. 16/19), il Presidente della Regione Istriana, nell'esaminare la richiesta del Comune di Raša (Arsia) per la proclamazione dello stato di calamità naturale, Classe: 024-02/22-01/46, N. Prot: 2163-31-1-22-2 del 1 dicembre 2022, adotta il giorno 30 dicembre 2022 la

**DECISIONE**

**sulla proclamazione dello stato di calamità naturale - siccità (05) per il territorio del Comune di Raša (Arsia)**

**I**

Si proclama lo stato di calamità naturale per il territorio del Comune di Raša (Arsia) causato da una lunga siccità.

**II**

S'incarica la Commissione comunale per la stima dei danni causati da calamità naturali a svolgere tutte le azioni stabilite nell'articolo 24 della Legge sulla riduzione e l'eliminazione delle conseguenze causate dalle calamità naturali.

**III**

La presente Decisione entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 920-04/22-01/08  
N. PROT: 2163-01/3-22-05  
Pola, 30 dicembre 2022

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA  
IL PRESIDENTE  
f.to Boris Miletić

---

**3**

Ai sensi degli artt. 20 e 21 della Legge sulla protezione dei segnalatori di irregolarità ("Gazzetta ufficiale" n. 46/22) e degli artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 e

2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22 - testo consolidato), il Presidente della Regione Istriana adotta il giorno 3 gennaio 2023 il

## REGOLAMENTO

### sulla procedura di segnalazione interna delle irregolarità e modalità di nomina di una persona di fiducia

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

Con il presente Regolamento si stabilisce il procedimento di segnalazione interna delle irregolarità, ossia la segnalazione di irregolarità nella Regione Istriana (in seguito nel testo: datore di lavoro) e la nomina di una persona di fiducia per la segnalazione interna delle irregolarità (in seguito nel testo: persona di fiducia), il suo sostituto e una terza persona.

L'interpretazione di tutte le questioni controverse relative all'applicazione del presente Regolamento dovrebbe essere basata sulle disposizioni della Legge sulla protezione dei segnalatori delle irregolarità, che è un'efficace protezione dei segnalatori, che comprende anche la garanzia di modalità accessibili e affidabili per segnalare le irregolarità.

Il presente Regolamento non influisce né limita il diritto alla segnalazione esterna (segnalazione al difensore civico o ad altre autorità competenti), né il diritto alla divulgazione pubblica (segnalazione al pubblico) ai sensi della legge sulla protezione dei segnalatori delle irregolarità.

Le espressioni usate in questo regolamento che hanno un significato di genere si riferiscono ugualmente al genere maschile e a quello femminile.

#### Significato delle espressioni in questo Regolamento

##### Articolo 2

Nel presente Regolamento, alcuni termini hanno il seguente significato:

1. **Le irregolarità** sono azioni o omissioni illegali e si riferiscono all'ambito di applicazione e alle norme specificate nell'articolo 4 della Legge sulla protezione

dei segnalatori delle irregolarità o sono in conflitto con l'obiettivo e lo scopo di queste norme

2. **le informazioni sulle irregolarità** sono informazioni, compresi i fondati sospetti, su irregolarità reali o possibili che si sono verificate o sono molto probabili nell'organizzazione in cui il richiedente lavora o ha lavorato o sta per iniziare o avrebbe dovuto iniziare

a lavorare o in un'altra organizzazione con cui il segnalatore dell'irregolarità è in contatto o con cui è stato in contatto nell'ambiente di lavoro, e sui tentativi di occultare tali irregolarità

3. **un segnalatore di irregolarità** è una persona fisica che segnala o espone pubblicamente irregolarità di cui è venuta a conoscenza nel proprio ambiente di lavoro
4. **segnalazione o segnalare** è la trasmissione verbale o scritta di informazioni sulle irregolarità
5. **l'ambiente di lavoro** sono le attività professionali presso il Datore di lavoro nell'ambito delle quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, le persone acquisiscono informazioni sulle irregolarità e all'interno delle quali tali persone potrebbero subire ritorsioni se segnalano tali irregolarità, inclusa la situazione in cui l'attività è nel frattempo cessata o è imminente o dovrebbe avere inizio.

Tali attività comprendono in particolare:

- a) persone in rapporto di lavoro
  - b) persone che a qualsiasi titolo partecipano alle attività del Datore di lavoro (lavoro extra rapporto di lavoro, volontariato, svolgimento di mansioni, contratti d'opera, lavori studenteschi, partecipazione a procedure di assunzione in qualità di candidato, come pure ogni altra partecipazione alle attività e agli affari del Datore di Lavoro)
6. **il datore di lavoro** ai sensi del presente Regolamento è la Regione Istriana, dove il segnalatore dell'irregolarità è in rapporto di lavoro, cioè svolge attività professionali nell'ambiente di lavoro
  7. **le persone correlate** al segnalatore di irregolarità sono:
    - a) gli aiutanti dei segnalatori di irregolarità
    - b) parenti, colleghi e tutte le altre persone

- legate al segnalatore che potrebbero subire ritorsioni in ambito lavorativo
- c) persone giuridiche di proprietà dei segnalatori, per le quali i segnalatori lavorano o con le quali i segnalatori sono altrimenti collegati nell'ambiente di lavoro
8. **la ritorsione** è qualsiasi atto od omissione diretta o indiretta nell'ambiente di lavoro, incluse minacce di ritorsioni e tentativi di ritorsione, provocati da segnalazioni interne o divulgazioni pubbliche, che causano o possono causare danni ingiustificati al segnalatore
9. **la persona di fiducia** è una persona fisica alle dipendenze del datore di lavoro o una terza persona fisica incaricata dal datore di lavoro di ricevere segnalazioni di irregolarità, comunicare con il segnalatore e condurre la procedura di protezione in relazione alla segnalazione di irregolarità
10. **la persona segnalata** è una persona fisica o giuridica indicata come responsabile della commissione dell'irregolarità o una persona ad essa correlata nella segnalazione o durante la rivelazione pubblica dell'irregolarità
11. **l'ulteriore azione** è qualsiasi azione intrapresa dal destinatario della segnalazione responsabile di indagare sull'irregolarità in base al contenuto dell'irregolarità segnalata al fine di valutare l'esattezza delle accuse contenute nella segnalazione e, se necessario, risolvere l'irregolarità segnalata
12. **l'informazione di ritorno** è la fornitura di informazioni ai richiedenti in merito a ulteriori azioni pianificate o intraprese e le ragioni di tali ulteriori azioni
13. **l'assistente del segnalatore dell'irregolarità** è una persona fisica che aiuta il segnalatore nel processo di segnalazione nell'ambiente di lavoro.

### **Divieto di impedire la segnalazione di irregolarità e avvio di procedimenti dolosi e divieto di ritorsioni**

Il datore di lavoro:

- non deve impedire o tentare di impedire la segnalazione di irregolarità, né avviare procedimenti dolosi nei confronti del segnalante, delle persone collegate e delle persone riservate e dei loro delegati,
- non può esercitare ritorsioni, tentare

ritorsioni o minacciare ritorsioni nei confronti del segnalatore dell'irregolarità, delle persone correlate e della persona di fiducia e del suo sostituto per aver segnalato irregolarità o averle divulgare pubblicamente.

Per ritorsione di cui all'articolo 2, punto 8 del presente Regolamento si considerano in particolare le seguenti azioni:

- a) allontanamento temporaneo, licenziamento, destituzione o misure equivalenti
- b) degradazione o negazione delle opportunità di avanzamento
- c) trasferimento di mansioni, incarichi, cambio del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, cambiamento dell'orario di lavoro
- d) negazione di opportunità di formazione
- e) valutazioni negative delle prestazioni o raccomandazioni sull'impiego
- f) imposizione o determinazione di un provvedimento disciplinare, un rimprovero o altra sanzione, anche pecuniaria
- g) coercizione, intimidazione, molestia o isolamento
- h) discriminazione, svantaggio o trattamento iniquo
- i) rinvii per valutazioni psichiatriche o mediche
- j) altre ritorsioni applicabili ai sensi della Legge.

Le disposizioni dell'atto generale del Datore di lavoro e del negozio giuridico che prescrivono il divieto di segnalare irregolarità o il Datore di lavoro si rivale nei confronti del segnalatore o di un suo correlato per la segnalazione di irregolarità o la divulgazione al pubblico, non hanno alcun effetto giuridico.

### **Responsabilità del segnalatore dell'irregolarità in caso di segnalazione**

#### **Articolo 4**

Se le persone dell'ambiente di lavoro di cui al punto 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento, riferiscono informazioni su irregolarità o divulgano pubblicamente informazioni in conformità con la legge e il presente Regolamento, non si ritiene che abbiano violato alcuna limitazione relativa alla divulgazione di informazioni e non sono in alcun modo responsabili di tale segnalazione o divulgazione pubblica, a condizione che abbiano avuto un motivo giustificato di ritenere che la comunicazione o la divulgazione pubblica di tali

informazioni fosse necessaria allo scopo di denunciare irregolarità basate sulla legge e sul presente Regolamento.

I segnalatori non sono responsabili dell'acquisizione o dell'accesso alle informazioni comunicate, salvo che tale acquisizione o accesso non costituisca un reato autonomo ai sensi di legge.

## **DIRITTI DEI SEGNALATORI DELLE IRREGOLARITÀ, DELLE PERSONE DI FIDUCIA E DEI LORO SOSTITUTI, COME PURE DELLE PERSONE A LORO CORRELATE**

### **Diritto alla tutela**

Il segnalatore dell'irregolarità ha diritto alla tutela dell'identità e della riservatezza e ad altra tutela conformemente alla Legge.

La persona correlata ha diritto alla tutela di cui al comma 1 di questo articolo se rende probabile che nei suoi confronti

- sia stata commessa o tentata una ritorsione,
- oppure sia stata minacciata di ritorsione a causa del suo legame con il segnalatore dell'irregolarità.

La persona di fiducia e il suo sostituto hanno diritto alla tutela di cui al comma 1 di questo articolo se rendono probabile che sia stata commessa o tentata ritorsione nei loro confronti, o che siano stati minacciati di ritorsione per aver ricevuto una segnalazione di irregolarità o per aver agito dopo aver ricevuto una denuncia di irregolarità.

### **Condizioni per la tutela del segnalatore**

#### **Articolo 6**

I segnalatori d'irregolarità esercitano il diritto alla tutela prevista dalla Legge se:

- avevano un motivo giustificato di credere che le informazioni segnalate o
- divulgate pubblicamente sulle irregolarità siano vere al momento della segnalazione o della divulgazione,
- le informazioni comprese nel campo di applicazione della Legge,

- hanno presentato una segnalazione in conformità alle disposizioni della Legge e del presente Regolamento con il sistema di segnalazione interna delle irregolarità
- ed esposto pubblicamente l'irregolarità.

Le persone che hanno segnalato in forma anonima o divulgato pubblicamente informazioni su irregolarità e che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e la cui identità sia stata successivamente accertata e subiscono ritorsioni, hanno diritto alla tutela indipendentemente dal fatto che abbiano effettuato la segnalazione in forma anonima.

### **Tutela dell'identità**

#### **Articolo 7**

L'identità del segnalatore, vale a dire le informazioni sulla base delle quali la sua identità può essere rivelata e le altre informazioni specificate nella segnalazione di irregolarità sono disponibili solo per le persone incaricate di ricevere tali segnalazioni e il loro ulteriore trattamento, e devono rimanere protette, a meno che il segnalatore delle irregolarità non acconsenta alla divulgazione di tali dati.

In deroga al comma 1 del presente articolo, l'identità del richiedente e tutte le altre informazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere svelate solo se si tratta di un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione europea o dal diritto nazionale nel contesto delle indagini dalle autorità nazionali o nell'ambito di procedimenti giudiziari, tra l'altro per tutelare il diritto di difesa della persona segnalata.

Le comunicazioni effettuate sulla base dell'eccezione prevista dal comma 2 del presente articolo sono soggette ad adeguate misure di tutela in base alle vigenti norme dell'Unione Europea e alla normativa nazionale. La persona o l'organo che rivela l'identità del richiedente lo informa prima di rivelare la sua identità, a meno che tali informazioni non mettano a repentaglio le relative indagini o procedimenti giudiziari. Durante la notifica, la persona competente invia ai richiedenti una comunicazione scritta con i motivi della divulgazione di informazioni riservate.

Le disposizioni del comma 1 del presente articolo, che riguardano la tutela dell'identità del richiedente, si applicano anche alla tutela dell'identità delle persone segnalate.

## Trattamento dei dati personali

### Articolo 8

Qualsiasi trattamento di dati personali in conformità con la legge e il presente Regolamento, compreso lo scambio o il trasferimento di dati personali alle autorità competenti, viene effettuato in conformità con le normative pertinenti dell'Unione europea e le normative che regolano la tutela dei dati personali.

I dati personali manifestamente non pertinenti alla gestione di una particolare segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati senza indugi.

## Tutela della riservatezza

### Articolo 9

Il soggetto a cui il segnalante segnala l'irregolarità, il suo aiutante e ogni altro soggetto che partecipi al procedimento a seguito della segnalazione del segnalante devono proteggere le informazioni apprese nella segnalazione e non possono utilizzarle o divulgarle per scopi diversi da quelli necessari per continuare il procedimento.

## PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA DELLE IRREGOLARITÀ E PROCEDURA SU SEGNALAZIONE

### Segnalazione di irregolarità

#### Articolo 10

La procedura per la segnalazione interna delle irregolarità

- inizia con la trasmissione della segnalazione a una persona di fiducia.
- La segnalazione di irregolarità può essere presentata in forma scritta o orale. La forma scritta include qualsiasi forma di comunicazione che fornisca un documento scritto.
- il segnalatore può presentare la segnalazione direttamente a una persona di fiducia per iscritto, e può inviare tale domanda per posta o consegna interna con la nota "Per la persona di fiducia - non aprire", oppure consegnarla tramite posta elettronica all'indirizzo specificato su sito web del Datore di lavoro
- la segnalazione orale è possibile per telefono o altri sistemi di messaggistica

vocale e, su richiesta del segnalatore, mediante un incontro di persona, entro un termine ragionevole.

- la segnalazione di irregolarità presentata in forma scritta o orale deve essere firmata. Al fine di facilitare la procedura di segnalazione dell'irregolarità, sul sito web del Datore di lavoro è disponibile un modulo di segnalazione, che costituisce parte integrante del presente Regolamento (Allegato 1).

La segnalazione di irregolarità comprende:

- i dati sul segnalatore dell'irregolarità,
- la denominazione del datore di lavoro del segnalatore,
- i dati sulla/le persona/e segnalata/e o l'organo segnalato,
- le informazioni sulle irregolarità,
- la descrizione dell'irregolarità segnalata,
- la data della segnalazione.

## Diritti e doveri della persona di fiducia

### Articolo 11

La persona di fiducia presso il Datore di lavoro e il suo sostituto

- seguono l'applicazione della legge che stabilisce la tutela del segnalatore d'irregolarità,
- promuove il rispetto delle soluzioni basate sulla legge e la tutela del segnalatore d'irregolarità,
- protocolla le segnalazioni d'irregolarità.
- attua la procedura per la segnalazione interna delle irregolarità,
- protegge l'identità e i dati ricevuti dal segnalatore,
- fornisce al segnalatore le informazioni generali sui suoi diritti e sulla procedura,
- consente l'accesso alla pratica e
- tiene traccia delle segnalazioni ricevute.

La persona di fiducia è tenuta a:

1. protocollare la segnalazione di irregolarità e confermare la ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla sua ricezione
2. intraprendere senza indugio le azioni di propria competenza necessarie a tutelare il segnalatore
3. intraprendere azioni per indagare sulle

irregolarità e fornire al segnalatore un riscontro sulla segnalazione, di norma, entro 30 giorni, ma non oltre 90 giorni dalla data di conferma di ricezione della segnalazione, o se la conferma non è stata inviata al richiedente, decorsi sette giorni dalla data di presentazione della segnalazione

4. trasmettere senza indugio la segnalazione di irregolarità alle autorità che hanno la facoltà di agire secondo il contenuto della denuncia, se l'irregolarità non è stata risolta con il Datore di lavoro
5. informare senza indugio il segnalatore d'irregolarità per iscritto circa l'esito dell'esame della segnalazione
6. informare per iscritto l'autorità competente per la segnalazione esterna di irregolarità circa le segnalazioni ricevute e l'esito del procedimento entro 30 giorni dalla data di deliberazione in merito alla segnalazione
7. proteggere l'identità del segnalante e i dati ricevuti nella segnalazione da divulgazioni o pubblicazioni non autorizzate ad altri soggetti, salvo che ciò sia contrario a una legge speciale
8. fornire informazioni chiare e facilmente accessibili sulle modalità di presentazione della segnalazione all'autorità competente per la segnalazione esterna e, se necessario, alle istituzioni, agli organi, agli uffici o alle agenzie dell'Unione europea incaricati di trattare il contenuto della segnalazione di irregolarità.

#### **Articolo 12**

Il datore di lavoro non deve influenzare o tentare di influenzare le azioni della persona di fiducia e del suo sostituto quando intraprendono azioni all'interno della loro competenze, necessarie per la protezione dei segnalatori delle irregolarità.

La persona di fiducia e il suo sostituto devono svolgere le proprie funzioni in modo lecito e coscienzioso e non devono abusare dei propri poteri a danno del segnalatore.

Qualora una segnalazione di irregolarità sia pervenuta al Datore di lavoro da parte di un soggetto non competente a dar corso alla segnalazione di irregolarità, quest'ultimo deve trasmetterla senza indugio e senza modifiche alla persona di fiducia salvaguardando l'identità del segnalatore di irregolarità e la riservatezza dei dati della

segnalazione.

#### **Articolo 13**

In occasione di ogni segnalazione di irregolarità ricevuta, la persona di fiducia crea la pratica.

La pratica relativa alla segnalazione comprende:

- i dati sul segnalatore dell'irregolarità,
- la descrizione dell'irregolarità e le informazioni della persona alla quale l'irregolarità si riferisce,
- la data di ricezione della segnalazione, ovvero l'accertamento delle irregolarità e la documentazione raccolta nel corso del procedimento.

La persona di fiducia tiene un registro della pratica da cui è visibile lo svolgimento della procedura.

#### **Articolo 14**

Se la segnalazione di irregolarità non è conforme con il contenuto prescritto dal Regolamento, ovvero contiene qualche carenza che impedisca di dar seguito alla segnalazione, ovvero se la segnalazione è incomprensibile o incompleta, la persona di fiducia è tenuta a informare il segnalatore dell'irregolarità, della necessità e della modalità di integrare la segnalazione e di fissare un termine entro il quale il segnalatore dell'irregolarità è tenuto a rimediare l'irregolarità, con avviso delle conseguenze di legge se non vi provvede entro un certo termine.

Qualora il segnalatore non si attenga all'invito di cui al comma 1 del presente articolo e non ponga rimedio alle carenze entro un certo termine, e la segnalazione non possa essere esercitata, la persona di fiducia informerà il segnalatore che il Datore di lavoro non è in grado di agire in merito alla sua segnalazione.

#### **Redazione di un registro delle segnalazioni**

#### **Articolo 15**

La persona di fiducia registra ogni segnalazione di irregolarità ricevuta, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla Legge.

Le domande sono conservate in forma permanente in conformità con le norme che regolano la protezione e il trattamento della documentazione.

Se per la presentazione della segnalazione viene utilizzato un apparecchio telefonico sul quale non è possibile effettuare la registrazione sonora o un altro sistema di messaggistica vocale sul quale non è possibile effettuare la registrazione sonora, la persona di fiducia ha la facoltà di registrare la segnalazione orale in la forma di una registrazione accurata della conversazione redatta dal dipendente incaricato della gestione della segnalazione.

Se una persona richiede un incontro con la persona di fiducia ai fini della segnalazione dell'irregolarità ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del presente Regolamento, la persona di fiducia assicura, con il consenso del segnalatore, che le registrazioni complete e accurate della riunione siano conservate in forma permanente e accessibile.

La persona di fiducia ha il diritto di verbalizzare la riunione in uno dei seguenti modi:

- a) una registrazione sonora della conversazione in forma permanente e accessibile o
- b) un accurato verbale della riunione redatto dal personale preposto alla gestione della pratica.

La persona di fiducia offrirà al segnalatore la possibilità di verificare e correggere la trascrizione della chiamata di cui al comma 3 del presente articolo, il verbale della conversazione di cui al comma 4 del presente articolo e del verbale della riunione di cui al comma 6 del presente articolo, nonché la possibilità di confermarne l'esattezza mediante sottoscrizione.

## **NOMINA DELLA PERSONA DI FIDUCIA E DEL SOSTITUTO DELLA PERSONA DI FIDUCIA PER LA RICEZIONE DELLE IRREGOLARITÀ**

### **Articolo 16**

Il Datore di lavoro nomina la persona di fiducia per la segnalazione interna delle irregolarità su proposta:

- a) del consiglio dei lavoratori o del commissario sindacale che ha assunto i diritti e gli obblighi del consiglio dei lavoratori
- b) almeno il 20% dei lavoratori alle dipendenze del Datore di lavoro, se il consiglio dei lavoratori o il commissario sindacale che ha assunto i diritti e gli obblighi del consiglio dei

lavoratori non è stato istituito dal Datore di lavoro.

Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, la direzione del Datore di lavoro nominerà una persona di fiducia e il suo sostituto senza proposta del consiglio dei lavoratori o di un commissario sindacale che abbia assunto i diritti e gli obblighi del consiglio dei lavoratori, o almeno del 20% dei lavoratori impiegati presso il Datore di lavoro, nel caso che non sia stata fatta alcuna proposta.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, si avvia la procedura per la nomina di una persona di fiducia

1. consegnando un invito nel quale:

- si indica che ciascun lavoratore può presentare la propria proposta di persona di fiducia e il suo sostituto, tra i lavoratori in rapporto di lavoro con il Datore di lavoro
- si informano i lavoratori che devono esprimersi per iscritto entro 10 (dieci) giorni e presentare la loro dichiarazione alla Segreteria dell'Assemblea.

Allo scadere del termine, la Segreteria dell'Assemblea procederà a contare le proposte pervenute e formerà una graduatoria dei lavoratori, nominando quale persona di fiducia il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui più lavoratori abbiano lo stesso numero di voti, si procederà ad un secondo giro di proposte secondo la procedura stabilita ai sensi del presente articolo, oppure i lavoratori opteranno esclusivamente per uno dei lavoratori che ha ottenuto lo stesso numero di voti, qualora il Datore di Lavoro ritenga non economico o conveniente compiere un secondo turno di presentazione delle proposte, e avrà la precedenza il lavoratore che per primo è stato protocollato.

Se il 20% dei lavoratori non presenta una proposta, il Presidente della Regione nominerà la persona di fiducia. Su proposta della persona di fiducia, il Presidente della Regione nominerà il suo sostituto.

Il Presidente della Regione nomina la persona di fiducia e il suo sostituto dopo aver ricevuto il loro consenso.

### **Articolo 17**

La decisione sulla nomina della persona di



fiducia e del suo sostituto è assunta dal Presidente della Regione 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per la consegna delle espressioni della propria volontà di cui nell'invito di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

La decisione comprende informazioni sulla persona di fiducia e sul suo sostituto, come nome e cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail, ed è pubblicata sul sito web [www.istra-istria.hr](http://www.istra-istria.hr)

Qualsiasi modifica dei dati di cui al comma 2 di questo articolo è pubblicata sul sito web.

Sul sito internet della Regione Istriana si possono pubblicare le informazioni sui diritti dei segnalatori d'irregolarità e le informazioni sul procedimento di segnalazione dell'irregolarità.

### **Articolo 18**

Il Presidente della Regione solleverà senza indugi dall'incarico la persona di fiducia nominata e il suo sostituto, su proposta del consiglio dei lavoratori o del commissario sindacale che ha assunto i diritti e gli obblighi del consiglio dei lavoratori, o di un minimo del 20% dei lavoratori impiegati nella Regione Istriana.

La cessazione dell'incarico di una persona di fiducia può essere conseguenza della revoca del consenso da parte della persona di fiducia, così come la cessazione del rapporto di lavoro nella Regione Istriana.

Il Presidente della Regione può sollevare dall'incarico la persona di fiducia da lui nominata quando ricorrono altri motivi giustificati per il sollevamento dall'incarico della persona di fiducia.

Il Presidente della Regione avvia il procedimento per la nomina della persona di fiducia e del suo sostituto entro e non oltre 30 giorni dalla revoca della persona di fiducia e del suo sostituto. Fino all'adozione della decisione sulla nomina di una nuova persona di fiducia, i compiti della persona di fiducia saranno svolti dal suo sostituto, a meno che le circostanze non indichino la necessità di nominare una terza persona per svolgere temporaneamente le funzioni della persona di fiducia.

### **TUTELA DEL SEGNALETORE D'IRREGOLARITÀ E CUSTODIA DEI DATI PERVENUTI NELLA SEGNALEZIONE DELL'IRREGOLARITÀ**

### **Articolo 19**

La Regione Istriana adotterà tutte le misure necessarie per proteggere il segnalatore da azioni dannose e adotterà le misure necessarie per fermarle ed eliminarne le conseguenze.

L'identità del segnalatore, cioè i dati in base ai quali la sua identità può essere rivelata e altri dati compresi nella segnalazione sono protetti. Eccezionalmente, se il segnalatore acconsente o se è necessario rivelarne l'identità, ai sensi delle norme sulla protezione dei dati personali, questa può essere rivelata.

Conformemente alla legge, il segnalatore ha diritto alla protezione.

Il Datore di lavoro non deve porre il segnalatore in una posizione di svantaggio a causa della segnalazione dell'irregolarità.

La segnalazione di irregolarità non è considerata una violazione dei segreti d'ufficio.

### **Articolo 20**

Ogni persona che partecipa alla procedura di segnalazione delle irregolarità è tenuta a proteggere le informazioni che apprende nella segnalazione.

Una persona correlata ha diritto alla protezione come lo stesso segnalatore se rende probabile che sia stato commesso un atto dannoso nei suoi confronti a causa del suo legame con il segnalatore.

Il Datore di lavoro protegge i dati ricevuti nella segnalazione da divulgazione non autorizzata, a meno che ciò non sia contrario alla legge.

### **Articolo 21**

Al trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione di irregolarità si applicano le norme in materia di protezione dei dati personali.

Prima di iniziare la tutela dei segnalatori, la persona di fiducia è tenuta a firmare la Dichiarazione di riservatezza, che va allegata al registro dei dipendenti.

I dati della segnalazione di irregolarità salvati nel sistema della Regione Istriana possono essere consultati solo da una persona di fiducia che

utilizza un nome utente e una password per accedere ai casi di cui è incaricata.

La documentazione relativa alla procedura di segnalazione delle irregolarità è conservata in luoghi protetti dall'accesso non autorizzato.

La persona di fiducia è tenuta a mantenere riservate le informazioni di cui è venuta a conoscenza durante lo svolgimento delle sue funzioni, anche dopo la cessazione dell'incarico di persona di fiducia, nonché dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il Datore di lavoro.

I dati personali compresi nella documentazione della procedura di segnalazione delle irregolarità sono conservati per un massimo di 5 anni dalla ricezione della segnalazione delle irregolarità, ovvero fino alla conclusione del procedimento giudiziario a tutela del segnalatore.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 22**

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla data della sua pubblicazione sulla bacheca del Datore di lavoro o in altro modo consentito dalla legge.

L'entrata in vigore del presente Regolamento, abroga la Decisione sulla protezione dei segnalatori d'irregolarità ("Bollettino ufficiale della Regione istriana", n. 21/19).

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 024-02/22-03/02  
N.PROT: 2163-01/11-23-04  
Pola, 3 gennaio 2023

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA  
IL PRESIDENTE  
f.to Boris Miletić

**MODULO**

**SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ**

Dati sul segnalatore d'irregolarità,

---

---

Dati sul datore del lavoro del segnalatore d'irregolarità

Dati sulla/e persona/e cui si riferisce la segnalazione d'irregolarità:

---

Descrizione dell'irregolarità segnalata:

---

---

---

---

---

---

---

---

Data di presentazione della segnalazione:

---

---

**4**

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge sul sistema della protezione civile ("Gazzetta ufficiale" n. 82/15, 118/18, 31/20 e 20/21), dell'art. 4 comma 1 del Regolamento sulla composizione del comando, il modo di lavoro e le condizioni di nomina del capo, del sostituto capo e dei membri del comando della protezione civile (Gazzetta ufficiale n. 126/19), e degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/10/20, 6/21 e 20/22 – testo consolidato), il Presidente della Regione Istriana in data 13 gennaio 2023, adotta la

**DECISIONE****sulla destituzione e la nomina del membro del  
Comando di protezione civile della Regione  
Istriana****I**

Si destituisce la dr. Gordana Antić viene destituita dall'incarico di membro del Comando di protezione civile della Regione Istriana.

**II**

Si nomina la dr. Tatjana Čemerikić, direttrice dell'Istituto formativo per la medicina d'urgenza della Regione Istriana, viene nominata componente del Comando di protezione civile della Regione Istriana.

**III**

Si destituisce il dr. Ante Ivančić dall'incarico di membro del Comando di protezione civile della Regione Istriana.

**IV**

Si nomina Manuel Runić, direttore delle Case della salute dell'Istria, quale membro del Comando di protezione civile della Regione Istriana.

**V**

Si destituisce Klaudio Karlović dall'incarico di membro del Comando di protezione civile della Regione Istriana.

**VI**

Si nomina Emanuel Krstulović, assistente del comandante regionale dei vigili del fuoco, quale

membro del Comando di protezione civile della Regione Istriana.

**VII**

La presente Decisione entra in vigore il giorno della sua adozione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 810-01/23-01/01  
N. PROT: 2163-01/11-23-02  
Pola, 13 gennaio 2023

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA  
IL PRESIDENTE  
f.to Boris Miletić

---

**5**

Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 e 20/22-testo consolidato) e dell'art. 12, comma 1 punto 8 dello Statuto dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, Classe: 012-03/19-01/01, N. Prot: 2/2019 dell'8 marzo 2019, Classe: 012-03/20-01/01, N. Prot: 2168-01-52-73/1-20-02 del 31 marzo 2020, il Presidente della Regione Istriana il giorno 13 gennaio 2023 adotta la

**CONCLUSIONE****sulla concessione del consenso alla Delibera  
sull'approvazione della Relazione finanziaria  
dell'Ente pubblico „Regionalni koordinator  
Istarske županije za europske programe i fondove  
- Coordinatore regionale della Regione Istriana  
per i programmi e fondi europei" per il 2023 con le  
proiezioni per il 2024 e il 2025**

1. Si rilascia il consenso alla Delibera sull'approvazione del Piano finanziario dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ per il 2023 con le proiezioni per il 2024 e il 2025, Classe: 400-08/22-01/07, N.

Prot: 2168-01-52-73/1-22-02, del 4 ottobre 2022.

2. L'atto di cui al punto 1 è allegato alla presente Conclusione ed è parte integrante della stessa.
  
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua adozione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 400-02/23-02/01

N. PROT: 2163-01/11-23-02

Pola, 13 gennaio 2023

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA  
IL PRESIDENTE  
f.to Boris Miletić